



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 24 Luglio 2025

CASI OPERATIVI

Tassato per il professionista il differenziale positivo derivante da acquisto di credito edilizio
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Forfettari: le implicazioni dell'utilizzo in compensazione dei crediti previdenziali
di Laura Mazzola

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non abusivo il cash out per acquisire una quota di minoranza che non comporta il cambio del controllo
di Ennio Vial

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Requisiti per lo scambio di partecipazioni mediante permuta
di Angelo Ginex

IVA

L'IVA relativa a operazioni ad attività preparatorie di operazioni esenti è indetraibile
di Luciano Sorgato

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Subentro parziale in uno Studio gestito tramite società: quando si configura una cessione di ramo d'azienda e quando no?
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



CASI OPERATIVI

Tassato per il professionista il differenziale positivo derivante da acquisto di credito edilizio

di Euroconference Centro Studi Tributari



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**



Mario Rossi è un geometra che ha acquistato, al prezzo di 80.000 euro, nel corso del 2024, un credito edilizio di nominali 100.000 euro.

Il differenziale di 20.000 euro deve essere tassato? In caso positivo con quali modalità?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Forfettari: le implicazioni dell'utilizzo in compensazione dei crediti previdenziali

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Il tema della **compensazione dei crediti INPS** ha acquisito, nel tempo, sempre più rilevanza.

In particolare, con **l'istituto della compensazione**, i contribuenti che hanno maturato un **credito previdenziale**, magari a seguito di versamenti eccedenti, possono utilizzare detto credito per saldare, totalmente o parzialmente, **altri debiti fiscali o contributivi**.

Ai fini della compensazione, occorre verificare che:

- **il credito sia stato esposto correttamente all'interno del quadro RR** della dichiarazione dei redditi;
- **la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata**.

Da un punto di vista fiscale, l'utilizzo in compensazione o il rimborso di crediti contributivi può avere delle implicazioni sulla tassazione diretta.

Nel dettaglio, per i **contribuenti in regime forfettario**, di cui all'[art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014](#), e successive modifiche, i contributi previdenziali obbligatori rappresentano **l'unico onere deducibile dal reddito**.

Tali contributi, effettivamente versati dal contribuente nel periodo d'imposta, devono essere indicati, ai fini della deducibilità, all'interno del **rigo LM35 del modello Redditi PF 2025**.

Nell'esempio indicato la contribuente professionista ha incassato, nel periodo d'imposta, compensi per 20.264,00 euro e versato contributi INPS per 5.868,00 euro.

I compensi, moltiplicati per il coefficiente di redditività del 78%, determinano un reddito lordo pari a 15.806,00 euro.

Il reddito netto, pari a 9.938,00 euro, è determinato sottraendo dal reddito lordo i contributi previdenziali effettivamente versati nel periodo d'imposta.



	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	
LM34 Reddito lordo	(¹ ,00	² 15806 ,00	³ 15806 ,00
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali		¹ 5868 ,00	² 5868 ,00
LM36 Reddito netto			9938 ,00

Se si utilizzasse un **credito INPS in compensazione**, occorrerebbe rettificare l'importo dedotto di detto ammontare.

In pratica, quindi, occorre **ridurre la deduzione dei contributi versati**, aumentando così il reddito imponibile soggetto a imposta sostitutiva.

Supponiamo che la medesima contribuente abbia maturato un **credito INPS di 1.000 euro** utilizzato in compensazione nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (2024); tale importo va ad “abbattere” i contributi deducibili indicati nel rigo LM35.

Di conseguenza, il reddito netto, assoggettato a **tassazione al 5 o al 15 per cento**, aumenta **di 1.000 euro**.

	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	
LM34 Reddito lordo	(¹ ,00	² 15806 ,00	³ 15806 ,00
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali		¹ 4868,00	² 4868,00
LM36 Reddito netto			10938,00

Si evidenzia che la **ripresa a tassazione** dell'importo utilizzato in compensazione avviene **nell'anno in cui si utilizza il credito**.

Ci possono essere casi più complessi; in particolare:

- **se il credito deriva da contributi dedotti prima dell'ingresso nel regime forfettario;**
- **se il credito compensato supera l'importo dei contributi versati nell'anno.**

Nella prima ipotesi, il credito derivante da contributi dedotti prima dell'ingresso nel regime di favore deve essere indicato nel **quadro RM** e può essere **assoggettato a tassazione ordinaria o separata**, a seconda della convenienza.



Nella seconda ipotesi, la parte eccedente l'importo dei crediti versati nell'anno deve essere tassata nel quadro RM, in quanto **il rigo LM non può mai assumere valori negativi**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non abusivo il cash out per acquisire una quota di minoranza che non comporta il cambio del controllo

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

Sono frequenti i casi in cui un **socio persona fisica**, anche di minoranza, nell'intento di uscire del tutto dalla compagine societaria **cede le proprie azioni o quote a una SPV costituita dai soci superstiti** o da alcuni di essi **previa rivalutazione a pagamento delle partecipazioni** con il versamento della **imposta sostitutiva del 18%**. L'operazione di acquisto, spesso, viene finanziata da un **istituto di credito** e vede come step successivo la **fusione inversa della SPV nella società target**.

Ci si può chiedere se una simile operazione possa presentare **profili di abuso**.

La risposta non può che essere negativa e ciò a prescindere dal fatto che l'operazione dia luogo a un **cambio di controllo o meno nella società target**.

Il primo aspetto da valutare è se **l'operazione possa essere considerata abusiva** nella visione dell'Agenzia delle Entrate. Invero, **non si rinvengono risposte a interpello a noi note** che espressamente contestino l'abusività dell'operazione prospettata. Peraltro, **nemmeno l'atto di indirizzo in tema di abuso del diritto dello scorso 27 febbraio 2025** contiene delle **indicazioni che si pongono contro questa operazione**.

In effetti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, nel citato atto di indirizzo, che la stessa è stata (e sarà) orientata a **contestare le operazioni meramente circolari**, ove per circolari si intendono **solo le operazioni in cui la situazione ante e post operazione risulta essere la stessa** o molto simile. Il caso classico di operazione circolare si ha quando **un socio vende le partecipazioni previa rivalutazione a una holding** o a una SPV nella quale **questi rimane socio**.

Diversamente, nel caso in cui il **socio uscente ceda l'intera sua quota a una SPV costituita da alcuni dei vecchi soci** non si può configurare una ipotesi di abuso, in quanto **l'operazione risulta spesso necessitata**. Il fatto che la provvista venga erogata dalla Banca, potrebbe portare i soci a valutare **l'ipotesi del recesso tipico**, ma solamente nel caso in cui **la Banca sia disposta a finanziare la società operativa**.



Ebbene, il **recesso tipico non è generalmente implementabile** anche per problemi di tipo contabile. Non entriamo, in questa sede, nel merito della contabilizzazione dell'operazione, ma appare evidente come il **patrimonio contabile potrebbe risultare incapiente per liquidare il socio uscente**.

Si potrebbe, allora, ipotizzare che **la Banca finanzi il socio persona fisica**, il quale, magari, darà in garanzia dei beni immobili appartenenti al proprio patrimonio personale, al fine di acquistare **le quote del socio uscente**.

Invero, si tratta di operazioni che le **banche generalmente non finanziano**, in considerazione del fatto che le stesse **non fanno particolare affidamento sulla garanzia immobiliare**, quanto sulla concreta possibilità che il debitore sia in grado di generare del cash flow utile a **estinguere il finanziamento**.

Nell'operazione prospettata, non rappresenta un **elemento problematico**, nemmeno la successiva fusione inversa della SPV nella società target. L'operazione, talora, **viene imposta dallo stesso istituto di credito**, in quanto questo teme che **la SPV possa non deliberare la distribuzione dei dividendi** della società target necessaria alla **restituzione del finanziamento**.

Ad ogni buon conto, si possono fare ulteriori riflessioni, entrando nel merito delle **valide ragioni economiche extrafiscali** dell'operazione di creazione della SPV. Basta ipotizzare un caso concreto per sciogliere ogni dubbio e avere una **visione più chiara**.

Supponiamo che **una S.r.l. abbia 5 soci, di cui 4 al 23% e uno all'8%**, che intende uscire cedendo la propria quota **a 2 dei soci superstiti**, in quanto gli altri 2 non sono interessati. Supponiamo che esca il **socio Calpurnio e che le sue quote siano acquistate da Sempronio e da Mevio**. Tizio e Caio non sono interessati.

La compagine societaria *ante* e *post* operazione è la seguente.

socio	Quota ante	Quota post
Tizio	23%	23%
Caio	23%	23%
Sempronio	23%	27%
Mevio	23%	27%
Calpurnio	8%	0%

Ipotizziamo che la **Banca sia disponibile a finanziare Sempronio e Mevio come persone fisiche**, una loro SPV o la **società target**.

Ammesso e non concesso che il **recesso tipico sia contabilmente praticabile**, il finanziamento, che è un'operazione che interessa Sempronio e Mevio, **coinvolgerebbe anche Tizio e Caio**, che magari sono nel CdA della società target e che dovrebbero scomodarsi **per gestire un'operazione che non interessa la società**, ma solo i soci Mevio e Sempronio. Inoltre, per la



loro operazione, la **società dovrebbe magari offrire dei beni in garanzia**.

Tizio e Caio non vogliono essere disturbati. Allora, per paura di una contestazione di abuso, Sempronio e Mevio **chiederanno il finanziamento a titolo personale**, offrendo ciascuno un immobile in garanzia. Ci si chiede come **si possano gestire i seguenti casi**:

- **non si riesce a estinguere il mutuo e la banca mette all'asta solo un immobile** (ad esempio quello di Sempronio);
- **uno dei 2 soci muore**.

Appare di tutta evidenza come la soluzione naturale sia quella di far **finanziare una SPV costituita da Mevio e Sempronio**, che poi verrà incorporata dalla società target.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Requisiti per lo scambio di partecipazioni mediante permuta

di Angelo Ginex

OneDay Master

Casi particolari di conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Il [comma 1 dell'art. 177, D.P.R. n. 917/1986](#) (c.d. TUIR) stabilisce, a determinate condizioni, la **neutralità fiscale** dello **scambio di partecipazioni mediante permuta**. Più precisamente, è previsto che l'operazione non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile qualora:

- il **soggetto acquirente** rientri tra quelli indicati nell'[73, comma 1, lett. a\) e b\), TUIR](#) (vale a dire, **società di capitali ed enti commerciali**);
- l'operazione consenta di **acquisire o integrare una partecipazione di controllo** ai sensi dell'[2359, comma 1, n. 1\), c.c.](#);
- lo **scambio** avvenga mediante l'attribuzione ai soci della società oggetto del controllo di **azioni proprie** della **società acquirente**;
- il **costo** delle **azioni date in permuta** sia attribuito alle **azioni ricevute in cambio**.

In **assenza** anche di uno solo di tali **requisiti**, il regime agevolato non può trovare applicazione e l'operazione genera componenti reddituali secondo le **regole ordinarie**.

Con la [risposta a interpello n. 180/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della fiscalità applicabile alle operazioni di **scambio di partecipazioni mediante permuta**, soffermandosi in particolare sui **presupposti di applicazione** del regime di neutralità fiscale di cui al citato [art. 177, comma 1, TUIR](#), nella **versione previgente** alle modifiche introdotte dal [D.Lgs. n. 192/2024](#).

Nel caso di specie, la vicenda trae origine da un'operazione mediante la quale una società ha trasferito a titolo di **permuto** il 100% delle **azioni detenute in un'altra società**, ricevendo **in cambio partecipazioni** sia nella **società acquirente** che in una **terza società**.

Il contribuente chiedeva se fosse possibile attribuire alle partecipazioni ricevute lo **stesso valore contabile e fiscale** della partecipazione ceduta, anche se le azioni ricevute non erano esclusivamente proprie della società acquirente, ma comprendevano anche **azioni di un terzo soggetto**.



Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha precisato tout court che il regime di **neutralità fiscale** può trovare applicazione **soltanto in caso di scambio** tra le **partecipazioni date** e le **azioni proprie** della **società acquirente**. Le **azioni di terzi**, invece, sono **escluse dal perimetro oggettivo** del regime di favore, non integrando l'ipotesi prevista dalla norma.

Un **secondo profilo critico** evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, è relativo alla **mancata iscrizione in bilancio** delle partecipazioni ricevute al **medesimo valore fiscale** di quelle date in permuta. Riprendendo quanto già chiarito nella [**circolare n. 320/1997**](#) nonché previsto nel **D.Lgs. n. 358/1997**, essa ha ribadito che la condizione di attribuzione del "costo" deve intendersi riferita al **valore fiscalmente riconosciuto**, con necessità di **continuità** tra il valore fiscale delle partecipazioni cedute e quello delle partecipazioni ricevute. Laddove tale continuità non sia rispettata, la permuta assume rilevanza fiscale e si applica il **regime ordinario** del realizzo. Nella specie, l'istante non aveva rispettato questa condizione, iscrivendo in bilancio le nuove partecipazioni a un **valore diverso da quello fiscalmente riconosciuto** delle partecipazioni date in permuta.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha **negato** l'applicazione del **regime di neutralità**, precisando che l'operazione deve essere trattata come **realizzo ordinario**, con potenziale emersione di **minusvalenze** (peraltro indeducibili, se riferite a partecipazioni in regime di participation exemption).

In via subordinata, l'istante aveva avanzato la possibilità di qualificare l'operazione come **conferimento di partecipazioni**, ritenendo applicabile il regime del **"realizzo controllato"** previsto dall'[**art. 177, comma 2, TUIR**](#), in alternativa alla disciplina della permuta.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha escluso questa ricostruzione rilevando che l'operazione presenta, sotto il **profilo civilistico**, gli elementi di una **permuta** e non di un conferimento. Ai fini della qualificazione giuridica dell'operazione, è stato ritenuto dirimente il **titolo negoziale sottostante** ([**art. 1552, c.c.**](#), per la permuta, [**art. 2342 ss., c.c.**](#), per i conferimenti).

In ogni caso, anche ipotizzando un **conferimento**, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che troverebbe applicazione la **disciplina** di cui all'[**art. 175, TUIR**](#), la quale **prevale** rispetto all'[**art. 177, comma 2, TUIR**](#), in presenza del trasferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento. Sul punto, essa ha richiamato la [**risposta a interpello n. 552/E/2021**](#), nella quale è stato chiarito che il regime dell'[**art. 175, TUIR**](#), opera **in via prioritaria** nei casi di **conferimenti di partecipazioni** idonee a determinare il **controllo o collegamento** ex [**art. 2359, c.c.**](#).

La [**risposta a interpello n. 180/E/2025**](#) fornisce un'importante conferma interpretativa circa i **limiti applicativi** del regime di **neutralità fiscale** previsto dall'[**art. 177, comma 1, TUIR**](#).

In particolare, emerge la necessità di prestare particolare attenzione, quando si pianificano **operazioni straordinarie** fondate sullo scambio di partecipazioni, alla **forma giuridica** dell'atto, alla natura delle **partecipazioni cedute e ricevute**, nonché alla **coerenza tra valori contabili e**



fiscali delle partecipazioni oggetto dell'operazione.

Il documento in esame conferma, ancora una volta, l'orientamento restrittivo dell'Agenzia delle Entrate e l'importanza di un **corretto inquadramento giuridico, contabile e fiscale** sin dalla fase di progettazione dell'operazione. Il rispetto formale e sostanziale delle condizioni previste dalla norma, infatti, rappresenta un **elemento imprescindibile** per l'accesso al regime di neutralità.



IVA

L'IVA relativa a operazioni ad attività preparatorie di operazioni esenti è indetraibile

di Luciano Sorgato

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 15638/2025](#), si è pronunciata in ordine al **rimborso IVA relativo ad attività preparatorie l'inizio di un'attività imprenditoriale**, che avrebbe dato luogo a sole operazioni non soggette a IVA (operazioni esenti), ai sensi del combinato disposto degli [artt. 19, 30, comma 2, e 38, D.P.R. n. 633/1972](#), nonché dell'art. 168, Direttiva 2006/112/CE.

La Corte di Cassazione ha, dapprima, ritenuto di precisare come sulla questione abbia già chiarito, con la [sentenza n. 4931/2025](#), che l'[art. 19, Decreto IVA](#), in conformità con l'art. 17, VI Direttiva (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia), **non ammette la detrazione dell'imposta pagata "a monte" per l'acquisto o l'importazione di beni**, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti (o **comunque non soggette a imposta**), atteso che, in base alla normativa citata, ai **fini della detrazione, non è sufficiente che le dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa** (principio di inerenza), essendo anche necessario che esse siano, a loro volta, **assoggettabili all'IVA**. Ne deriva il corollario che **l'esclusivo compimento di operazioni "esenti"**, da parte di un imprenditore, comporta **la totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti**, anche in ordine **all'attività preparatoria delle medesime**. Il principio di diritto della Cassazione **appare condivisibile**.

Il fattore che determina il regime fiscale, ai fini dell'IVA, è l'attività nella quale i **beni e i servizi sono destinati ad essere impiegati**. **Se tale attività è per legge esente**, non rileva la mera connessione temporale degli acquisti dei beni e servizi, ma **solo il loro raccordo causale con le operazioni a valle**. In tal senso, è chiara la portata normativa dell'[art. 19, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), a mente del quale: «*Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad IVA*». Il rapporto di scopo insito "nell'afferenza" implica, con chiarezza d'intenti legislativi, una **connessione causale non raccordata al tempo**, ma alle operazioni nelle quali si verificherà il **consumo dei beni e dei servizi**.

L'indirizzo appare, peraltro, consolidato da parte del giudice di Cassazione, sulla scorta dei



principi affermati dalla stessa Corte di Giustizia (in tal senso, anche [Cass. n. 7209/2015](#), n. 18219/2007 e n. 26290/2005). L'indetraibilità dell'IVA, in ordine ai beni e servizi correlati a operazioni esenti, è del tutto conforme al diritto comunitario, e, in particolare, alla **previsione di cui all'art. 17, Direttiva 1977/388/CEE**, avendo la stessa Corte di Giustizia affermato che, ai sensi della citata disposizione, il **diritto alla detrazione dell'IVA riguarda soltanto i beni e i servizi che vengono utilizzati ai fini delle operazioni soggette a IVA**, dal momento che il sistema comune persegue l'obiettivo della piena a neutralità fiscale **di tutte le attività economiche**, quali che siano le loro finalità o i loro risultati, alla **sola condizione che esse siano assoggettate**, in linea di principio, a IVA (in tal senso, CGUE, [C-408/98, 22.2.2001, Abbey National](#); [C-174/08, 29.10.2009, NCC Construction Danmark](#)). In sintesi, il giudice di Cassazione ha convenuto il principio di diritto secondo il quale, anche se le operazioni passive in contestazione siano del tutto effettive e inerenti all'oggetto sociale dell'impresa, il diritto alla detrazione dell'IVA riguarda **soltanto i beni e i servizi utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggetto a IVA**.

L'esame della questione, non trattata in sentenza, può essere ampliato alle **attività preparatorie di operazioni promiscue esenti e imponibili**. In tal caso, la soluzione deve, *in primis*, essere considerata alla luce delle prescrizioni del [comma 4 dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972](#), per il quale: «*Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette ad IVA, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi con la natura dei beni e servizi acquistati*». In altri termini, qualora, ad anteriori, **sia disponibile un parametro distintivo che**, su base oggettiva – con esclusione, quindi, di congetture estimative soggettive – **consenta di definire il quantum dei beni e dei servizi che verranno utilizzate nelle 2 aree di attività**, la quota di IVA detraibile/indetraibile dovrà venire sin da subito commisurata all'individuata prospettica **promiscuità di consumo dei beni e servizi**.

In caso contrario, provvede l'ultimo inciso del [comma 2, dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972](#), che fa salvo il disposto dell'[art. 19-bis.2, D.P.R. n. 633/1972](#), il quale disciplina i **vari meccanismi della rettifica IVA**. Ne deriva che il diritto della detrazione IVA **può essere fruito per intero**, salvo la verifica a posteriori dell'effettiva misura di consumo dei beni e servizi nei 2 segmenti di attività, con **l'impiego correttivo degli strumenti normativi della rettifica**.

La sentenza in esame, relativa al regime della detrazione IVA in ordine alle attività preparatorie, non appare, però, dotata di simmetria di scrutinio con la [sentenza n. 3875/2025](#), pur essa recente, della Cassazione, che si è pronunciata in ordine al **regime della detrazione IVA nel caso di liquidazione coatta amministrativa** di una società che svolgeva **attività assicurativa esente da IVA**, statuendo che gli acquisti di beni e servizi durante il periodo della liquidazione vanno **assoggettati all'ordinario regime impositivo** che consente la detraibilità dell'IVA, indipendentemente dal **compimento di operazioni attive**. Ora, se è senz'altro da condividere il fatto che anche la **liquidazione continua a preservare l'ordinario regime d'impresa** e che la detrazione dell'IVA e la portata disciplinare dei relativi rimborsi è **del tutto non condizionata dal raccordo temporale** con le operazioni attive, non assumere a rilevanza che **l'attività cessata della società in liquidazione è avvenuta in esclusivo regime di esenzione**



IVA, non appare, a parere di chi scrive, **manifestare coerenza proprio con i principi statuiti dalla Cassazione** nella sentenza da cui è dipartita l'indagine che si propone.

A tal proposito, è necessario riprendere la scrittura del [**comma 2, dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972**](#), per il quale, come già sopra rappresentato (raccordandolo, per ragioni di maggiore chiarezza, a una lettura in positivo, come il principio risulta scritto nella Direttiva IVA, anziché in negativo, come invece ha proceduto il Legislatore nazionale) l'IVA degli acquisti di beni e servizi **è detraibile se connessa a operazioni imponibili** o che comunque consentono la **detrazione IVA a monte**. Da tale correlazione appare evidente che **è pur sempre un'intersezione causale di operazioni a monte e a valle** a definire il diritto della **detrazione IVA**, per cui gli acquisti di beni o di servizi per garantire il diritto alla detrazione devono **poter venire connessi a delle operazioni attive**, non potendo rimanere **causalmente agnostici**. O quindi, gli acquisti dei beni e servizi effettuati durante la liquidazione rimangono **sprovvisti di una qualsiasi giustificazione causale con le operazioni attive e allora l'IVA è indetraibile**, per mancanza dell'imprescindibile fattore di raccordo richiesto dal [**comma 2, dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972**](#) (le operazioni a valle), o si ritiene che **tali operazioni**, anche se postergate alla cessazione dell'attività assicurativa, siano **da ritenersi in ogni caso strumentali all'attività esente nella sua fase di chiusura**, per cui, anche in tal caso, l'**IVA si rivela indetraibile per la ricongiunzione con operazioni esenti**.

Le riportate sentenze della Cassazione ([**n. 15638/2025 e n. 3875/2025**](#)) sono distanziate **solo di alcuni mesi**, ma anche la vicinanza delle pronunce non serve, all'evidenza, a **evitare manifeste asimmetrie di giudizio**. A rimetterci è sempre la certezza del diritto a cui proprio la Cassazione è costantemente tenuta a esserne garante e custode.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Subentro parziale in uno Studio gestito tramite società: quando si configura una cessione di ramo d'azienda e quando no?

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

In collaborazione con  EVENTO GRAUITO [Scopri di più](#)

Riforma fiscale ed aggregazioni professionali

In numerosi precedenti contributi ho trattato alcuni degli aspetti più significativi (primo tra tutti la responsabilità del cessionario per i debiti del cedente – si veda “[Attività professionale affiancata da una società di servizi: cessione d'azienda e debiti del cedente](#)”), che si riscontrano quando l’operazione di cessione/aggregazione di uno Studio viene strutturata anche (o soltanto) tramite la stipula di un contratto di **cessione d'azienda**, eventualmente preceduto da un contratto di affitto (si veda “[Attività professionale affiancata da una società di servizi: la valida causa del contratto di affitto d'azienda con opzione di acquisto](#)”).

È opportuno ricordare che tale fattispecie può ricorrere quando l’attività professionale sia esercitata mediante il supporto di una **società di servizi**, che (generalmente) compie tutte le prestazioni che non sono riservate al professionista (prima fra tutte la raccolta ed elaborazione dati in materia contabile e/o giuslavoristica) e che gestisce l’apparato organizzativo-produttivo Studio (ad es. dipendenti, locazione/proprietà dell’immobile, attrezzature, utenze etc.) o quando vi sia la presenza di una **Società tra Professionisti** (sulle particolarità dell’azienda della S.T.P. si rinvia a “[Studio professionale gestito tramite S.T.P.: è ipotizzabile il suo trasferimento mediante un contratto di cessione di azienda?](#)”).

Non sempre, però, il cessionario è interessato ad acquisire tutti gli elementi materiali ed immateriali di uno Studio.

Soprattutto chi ha già una struttura di grande dimensioni, spesso decide di acquisirne una più piccola, con l’obiettivo di trasferire fin da subito l’attività “target” nel proprio immobile (per realizzare evidenti economie di scala) e non intende, quindi, comprendere nel perimetro dell’operazione alcuni assets.

Primi tra tutti l’immobile o il contratto di locazione (e tutti gli altri rapporti collegati – ad es. utenze, pulizie, forniture per l’ufficio etc.), i beni strumentali ed i contratti con i vari fornitori del cedente (tra i quali, in particolare, le licenze software).

Quando non viene trasferita l’intera attività professionale...



[continua a leggere...](#)